

---

---

## **CAPITOLATO SPECIALE**

***per l'affidamento del servizio di consulenza e assistenza contabile-fiscale, economico-finanziaria-gestionale e giuridico-procedurale finalizzata all'aggregazione di Cassa del Trentino S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A.***

## - PARTE AMMINISTRATIVA -

---

### INDICE

---

Art. 1	Oggetto e finalità dell'appalto
Art. 2	Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
Art. 3	Obblighi a carico dell'Advisor
Art. 4	Obblighi a carico di CdT
Art. 5	Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
Art. 6	Documenti che fanno parte del contratto
Art. 7	Durata del contratto
Art. 8	Importo del contratto
Art. 9	Direttore dell'esecuzione del contratto
Art. 10	Avvio dell'esecuzione del contratto
Art. 11	Sospensione dell'esecuzione del contratto
Art. 12	Varianti contrattuali
Art. 13	Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
Art. 14	Controlli sull'esecuzione del contratto
Art. 15	Fallimento e altre vicende soggettive dell'Advisor
Art. 16	Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
Art. 17	Subappalto
Art. 18	Tutela dei lavoratori
Art. 19	Sicurezza
Art. 20	Elezione di domicilio dell'Advisor
Art. 21	Proprietà dei prodotti
Art. 22	Trattamento dei dati personali
Art. 23	Cauzione definitiva
Art. 24	Obblighi assicurativi
Art. 25	Penali
Art. 26	Risoluzione del contratto per inadempimento
Art. 27	Clausole di risoluzione espressa
Art. 28	Recesso
Art. 29	Definizione delle controversie
Art. 30	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 31	Spese contrattuali
Art. 32	Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

- Art. 33 Disposizioni anticorruzione
- Art. 34 Conflitti di interesse e incompatibilità
- Art. 35 Obblighi di riservatezza
- Art. 36 Norma di chiusura

### **Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto**

---

1. Cassa del Trentino S.p.A. (“**CdT**”) e Trentino Riscossioni S.p.A. (“**TR**”), d’intesa con la Provincia autonoma di Trento (“**PAT**”) - socio unico di CdT e di maggioranza di TR - intendono approfondire la fattibilità ed i benefici attesi da un processo di aggregazione tra le due società volto a creare un polo specializzato in materia di gestione della liquidità e un nuovo modello di ricorso al debito da parte del sistema pubblico provinciale, nonché procedere all’implementazione del progetto qualora condiviso dai soci. In ragione della complessità e della eterogeneità delle attività (principalmente contabili-fiscali, economico-finanziari-gestionali e giuridico-procedurali, nonché di coordinamento della complessa operazione societaria), CdT ha selezionato un advisor che, dotato di competenze interdisciplinari, fornisca il necessario supporto specialistico (“**Advisor**”).
2. In considerazione dell’esigenza di cui al precedente comma 1, CdT - per il tramite dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (“**APAC**”) - ha bandito una gara aperta per selezionare un qualificato operatore con specifiche competenze interdisciplinari (bando GUUE ...../2016).
3. I servizi oggetto d’appalto della gara aperta di cui al precedente comma 2 si configurano come consulenza e assistenza contabile-fiscale, economico-finanziari-gestionale e giuridico-procedurale finalizzata all’aggregazione di Cassa del Trentino S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A., al fine di definire un percorso coerente, analitico e celere della complessa operazione societaria.
4. Nello specifico, l’Advisor sarà tenuto ad eseguire tutte le attività riportate al successivo art. 2; giova premettere, tuttavia, che i servizi/attività affidati con il presente contratto sono articolati in due fasi: la 1<sup>a</sup> Fase sarà riservata principalmente alla necessaria due diligence, all’analisi degli effetti dell’operazione societaria, alla definizione della strutturazione ottimale, nonché dell’attivazione del cash pooling del sistema pubblico provinciale; tale Fase dovrà concludersi con la consegna di uno Studio di Fattibilità operativo che fornisca una valutazione complessiva del progetto con specifica indicazione dei benefici complessivi attesi. Gli esiti della 1<sup>a</sup> Fase saranno illustrati ai soci di CdT e TR al fine di giungere ad una piena condivisione dei benefici complessivi attesi dall’aggregazione, dell’iter operativo, della tempistica e della governance. Solo in caso di positivo esito del percorso di condivisione con i soci sarà attivata da CdT (in tutto o in parte) la 2<sup>a</sup> Fase della consulenza-assistenza che avrà ad oggetto il supporto specialistico dell’Advisor nell’implementazione dell’operazione e la predisposizione di tutta la necessaria documentazione, così come descritta nella 1<sup>a</sup> Fase ed eventualmente integrata nel percorso di condivisione con i soci.
5. Al fine di fornire all’Advisor una costante collaborazione per lo svolgimento del presente incarico, CdT e TR hanno istituito un Gruppo di lavoro interno al quale parteciperanno (oltre a risorse di CdT e TR), all’occorrenza, rappresentanti della PAT e dei Comuni (o loro enti di riferimento).

### **Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

---

1. L'Advisor, considerato che i servizi/attività affidati con il presente contratto sono articolati in due fasi, dovrà garantire le seguenti attività:

**PRIMA FASE** - L'Advisor dovrà redigere uno Studio di Fattibilità che, privilegiando un approccio di natura strettamente operativo ("*Studio di Fattibilità operativo*"), individui tutti i temi/aree interessati dal percorso di aggregazione tra CdT e TR, nonché dell'implementazione del cash pooling, fornendo i necessari approfondimenti. Lo *Studio di Fattibilità operativo* dovrà approfondire, per l'aggregazione ed il modello di cash pooling, principalmente le seguenti tematiche:

- A. *Tematiche di natura bancaria-finanziaria*: l'Advisor dovrà procedere alla verifica che l'attività di CdT post aggregazione non rientri (come attualmente) nel perimetro dell'attività bancaria e/o finanziaria e, quindi, che la società non risulti per l'effetto dell'aggregazione assoggettabile alla vigilanza della Banca d'Italia (tali verifiche potranno implicare anche un confronto su specifici profili con Banca d'Italia). Dovrà altresì verificare l'operatività del nuovo modello di ricorso al debito laddove si concentrerebbero in capo a CdT post aggregazione forme di provvista con profili di rischio differenti (operazioni garantite da PAT e non); ciò al fine di approfondire i potenziali effetti circa le valutazioni degli investitori (tali verifiche potranno implicare anche un confronto con le Agenzie di rating). Particolare attenzione dovrà, infatti, essere riservata al modus operandi da adottare post aggregazione al fine di non generare confusione sul mercato finanziario tra gli investitori, con contestuale penalizzazione per la società (titoli emessi dal medesimo emittente, ma con profilo di rischio differente);
- B. *Tematiche Contabili-Fiscali*: l'Advisor dovrà procedere, rapportandosi con il Gruppo di lavoro interno, ad una due diligence contabile e fiscale di TR e CdT (incluse una valutazione di massima delle partecipate di CdT), con conseguente analisi degli impatti fiscali e contabili dell'operazione di aggregazione, anche in considerazione dell'assoggettamento di CdT ai principi contabili internazionali ("IAS"). L'adozione da parte di CdT degli IAS rende, infatti, necessario che l'Advisor provveda ad uno specifico approfondimento in relazione ai possibili impatti sul bilancio di CdT conseguenti all'aggregazione;
- C. *Tematiche operative-organizzative*: l'Advisor dovrà procedere, rapportandosi con il Gruppo di lavoro interno, ad una due diligence degli attuali modelli di operatività di TR e CdT con conseguente analisi degli impatti sui core business attuali (riscossione entrate, raccolta della provvista sui mercati finanziari ed erogazione di contributi pubblici per conto della PAT) derivanti dall'operazione di aggregazione; particolare attenzione dovrà essere riservata ai sistemi di gestione contabile e di Information & Technology delle due società che, ove possibile, saranno unificati. In ragione delle attuali dotazioni di personale (in parte distaccato dalla PAT ed in parte distaccato presso altri Enti) e delle ottimizzazioni post aggregazione, tale capitolo dovrà concludersi con l'indicazione di un potenziale organigramma e funzionigramma di massima coerenti al nuovo modello risultante dal percorso di aggregazione, nonché con specifiche indicazioni in merito ai profili giuslavoristi (ad es. l'impatto sulla contrattazione aziendale) e con l'individuazione del più efficace sistema di gestione contabile e di Information & Technology;
- D. *Tematiche economico-finanziarie*: l'Advisor dovrà procedere, rapportandosi con il Gruppo di lavoro interno, ad una due diligence della gestione finanziaria di TR e CdT con conseguente analisi degli impatti derivanti dall'operazione di aggregazione. Saranno oggetto di approfondimento la verifica della sussistenza di eventuali vincoli posti dal sistema di tesoreria unica nazionale e la modalità di implementazione di un cash pooling a livello di sistema pubblico provinciale che comprenda CdT post aggregazione, Comuni, Comunità di Valle e le altre società del Gruppo PAT (DGP n. 2114/2015, Allegato C e Linee guida della Direzione Generale della PAT dell'11 gennaio 2016), con approfondimento dei meccanismi di tutela per la società (ad esempio mediante costituzione di un patrimonio separato). Tale capitolo dovrà comprendere un business plan di massima triennale, nonché l'indicazione della quota di partecipazione di PAT e Comuni nella società post-aggregazione (in particolare, la partecipazione dei soci diversi dalla PAT attualmente presenti solo in TR);
- E. *Tematiche legali*: l'Advisor dovrà procedere, rapportandosi con il Gruppo di lavoro interno, all'analisi dell'attuale modello di governance di TR che si intende estendere a CdT post-aggregazione, nonché alla definizione del modello ottimale di aggregazione (ad es. fusione per incorporazione). L'Advisor, tenuto conto che CdT post aggregazione dovrà continuare ad operare sui mercati finanziari mediante emissione di prestiti obbligazionari, dovrà definire una modalità di intervento del sostegno della PAT e dei Comuni in relazione alle emissioni destinate a finanziare gli investimenti PAT e quelle destinate a finanziare gli investimenti dei Comuni soci. Tale capitolo

dovrà comprendere l'indicazione di uno schema di governance e di modalità di supporto dei soci all'operatività di CdT post-aggregazione, nonché l'iter del percorso societario necessario ad addivenire all'aggregazione, comprensivo dei soggetti da coinvolgere (ad es. notaio, perito, società di revisione, ecc.); ciò anche in considerazione della necessaria conformità alla normativa vigente in materia di elusione fiscale ed abuso del diritto;

- F. Adempimenti e procedure: considerati i diversi ambiti di operatività di CdT e TR, l'Advisor dovrà individuare le autorizzazioni, comunicazioni e quant'altro risulti necessario per procedere al percorso di aggregazione.

Nelle conclusioni dello Studio di fattibilità operativa l'Advisor dovrà fornire, in sintesi, la struttura proposta per l'operazione ed una valutazione complessiva del progetto indicando, per ciascuno dei 6 temi (eventualmente integrati con quanto proposto in gara), i tempi stimati di implementazione ed i benefici complessivamente attesi, nonché le potenziali criticità del percorso di aggregazione/implementazione del modello di cash pooling, con le conseguenti raccomandazioni.

**SECONDA FASE** - Si provvederà ad attivare tale 2<sup>a</sup> Fase solo qualora i.) lo *Studio di fattibilità operativo* dia evidenza di adeguati benefici complessivi attesi dall'operazione e dalla creazione del modello di cash pooling del sistema pubblico provinciale e ii.) i soci di CdT e TR condividano il progetto ed impartiscano alle due società la direttiva di dare attuazione al progetto. Qualora non siano presenti entrambi i presupposti i.) e ii.), il rapporto con l'Advisor terminerà senza attivare la 2<sup>a</sup> Fase e non spetterà all'Advisor alcun ulteriore compenso. Qualora attivata, nella 2<sup>a</sup> Fase l'Advisor dovrà fornire consulenza-assistenza operativa a CdT e TR nell'implementazione del progetto così come descritto nella 1<sup>a</sup> Fase, eventualmente integrata nel percorso di condivisione con i soci e specificato nella lettera di attivazione di CdT. Di seguito le principali attività che si intendono comprese in tale 2<sup>a</sup> Fase:

- G. Profili contabili-fiscali: supporto agli uffici di riferimento di CdT e TR nel percorso di aggregazione ed implementazione del cash pooling al fine di definire la necessaria documentazione ed ogni altro approfondimento si rendesse necessario al closing dell'operazione di aggregazione delle società;
- H. Profili economico-finanziari: approfondimento del business plan triennale redatto nella 1<sup>a</sup> Fase con integrazione di quanto risulterà necessario ed opportuno al fine di fornire un quadro completo dello scenario atteso. Assistenza nell'implementazione di quanto necessario alla definizione della compagine azionaria post aggregazione (ad es. indicazione dei criteri di determinazione del rapporto di cambio, il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi, modalità di assegnazione delle azioni, data dalla quale le azioni partecipano agli utili, eventuali rettifiche, iter), nell'implementazione di un modello di cash pooling a livello di sistema pubblico provinciale ed ogni altro approfondimento si rendesse necessario al closing dell'operazione di aggregazione;
- I. Profili operativi-organizzativi: supporto agli uffici di riferimento nella definizione del nuovo organigramma e funzionigramma in ragione della nuova operatività di CdT ed assistenza operativa nell'implementazione / adattamento del sistema di gestione contabile e di IT, nonché ogni altro approfondimento si rendesse necessario al closing dell'operazione;
- J. Profili giuridici: redazione degli schemi degli atti necessari all'implementazione del progetto di aggregazione e di cash pooling di competenza delle due Società e dei soggetti coinvolti, con ogni approfondimento si rendesse necessario in relazione a profili societari, contrattuali, amministrativi, giuslavoristi, rapporti con competenti istituzioni e quant'altro necessario al closing dell'operazione, nonché redazione degli schemi documentali concernenti l'attivazione del cash pooling;
- K. Adempimenti e procedure: redazione degli schemi degli atti necessari ad ogni comunicazione / notifica / segnalazione preliminare, contestuale e successiva al processo di aggregazione, che l'Advisor dovrà specificamente indicare, nonché ogni approfondimento si rendesse necessario al closing dell'operazione di aggregazione; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Advisor fornirà: assistenza nella redazione, ove necessaria, della documentazione preliminare finalizzata a raggiungere gli accordi fra i soci per dar vita al progetto di aggregazione; assistenza nella redazione di uno step plan di dettaglio del progetto di aggregazione finalizzato ad illustrare le fasi/adempimenti dell'operazione e gli schemi della documentazione da predisporre; revisione del progetto di aggregazione delle società; revisione delle delibere consiliari delle società; revisione delle modifiche statutarie delle società; assistenza nella revisione delle eventuali comunicazioni verso le Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Ministero dell'Economia e delle Finanze,

ecc.); revisione delle delibere assembleari di CdT e TR; revisione finale degli schemi degli atti post verifiche dal notaio incaricato; assistenza nella definizione degli schemi degli atti necessari ed opportuni ad implementare il sistema di "governance" condiviso tra i soci; elaborazione della architettura documentale/contrattuale necessaria alla realizzazione del progetto di cash pooling e assistenza nella revisione della relativa documentazione.

All'Advisor è richiesto il coordinamento della complessa operazione societaria e dell'implementazione del cash pooling.

2. Qualora non si intenda procedere nell'implementazione del sistema di cash pooling, la 2<sup>a</sup> Fase sarà comunque attivata limitatamente alla consulenza-assistenza nell'aggregazione ed all'implementazione del sistema di cash pooling tra le società controllate dalla PAT; in tal caso, il corrispettivo spettante all'Advisor per la 2<sup>a</sup> Fase è ridotto del 20% in ragione della minore attività richiesta.
3. L'attività oggetto del presente contratto avrà esecuzione in parte a Trento (presso le sedi di CdT e TR) ed in parte presso la sede dell'Advisor.
4. Lo svolgimento dei servizi/attività affidate con il presente contratto potrà richiedere (e, dunque, comprende) il supporto dell'Advisor negli eventuali incontri delle Società con altri soggetti direttamente coinvolti nel progetto di aggregazione (notaio, rappresentanti della PAT e dei soci, società di revisione di CdT e TR, ecc.) ovvero che risultino comunque interessati dagli effetti del progetto (Agenzie di rating, Arranger, ecc.). L'Advisor individuato dovrà essere disponibile a partecipare alle riunioni presso gli uffici di CdT, TR, PAT a Trento direttamente o in conference call

### **Art. 3 - Obblighi a carico dell'Advisor**

---

1. L'Advisor, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione di servizio-attività di cui al presente contratto, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Advisor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'Advisor equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. Il referente interno per CdT, che coordinerà l'attività dell'Advisor, è il dott. ...., Direttore Generale di CdT.
5. Il Responsabile del Gruppo di lavoro (così come indicato in sede di Offerta), referente di CdT, è .....; il gruppo di lavoro dell'Advisor è costituito da n. .... membri, i cui nominativi sono indicati in Offerta allegata al Contratto di appalto.
6. E' obbligo dell'Advisor mantenere, per tutta la durata dell'incarico, inalterata la composizione del Gruppo di lavoro, così come indicato in Offerta; qualora emergesse la necessità di sostituire uno o più dei componenti del Gruppo di lavoro, l'Advisor dovrà tempestivamente proporre a CdT professionisti/esperti in possesso di analoghe qualifiche e competenze, accompagnando tale richiesta con il relativo CV, ed acquisire la preventiva autorizzazione scritta di CdT.

### **Art. 4 - Obblighi a carico di CdT**

---

1. CdT provvede a:
  - i. rendere disponibile, d'intesa con TR, la documentazione ed i dati richiesti dall'Advisor, attestandone la veridicità;
  - ii. fornire la massima collaborazione all'Advisor;
  - iii. istituire un Gruppo di lavoro interno (al quale parteciperanno rappresentanti di CdT, TR e, all'occorrenza, rappresentanti della PAT e dei Comuni) che collaborerà con l'Advisor; tale Gruppo di lavoro sarà coordinato dal Direttore Generale di CdT;
  - iv. promuovere con enti/soggetti gli incontri che si renderanno opportuni, anche su richiesta dell'Advisor.

## **Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

---

1. Le norme di riferimento per il presente contratto sono, in via principale:
  - a. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;
  - b. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - d. la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
  - e. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
  - f. la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
  - g. le norme del codice civile.
  - h. Il presente contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed, in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
2. Nel caso in cui una o più previsioni del presente contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

## **Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto**

---

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto che verrà stipulato con l'aggiudicatario della procedura di gara:
  - a. il presente Capitolato speciale d'appalto;
  - b. l'Offerta tecnica dell'Advisor;
  - c. l'Offerta economica dell'Advisor.
2. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006.

## **Art. 7 – Durata del contratto**

---

1. Il Servizio ha inizio dalla data della sua sottoscrizione [o della consegna anticipata del servizio] e ha durata complessiva di 15 mesi, articolata come segue:
  - i. l'attività di cui alla 1<sup>a</sup> Fase (consegna dello *Studio di fattibilità operativo*) dovrà concludersi entro 90 giorni dall'attivazione del servizio ovvero entro il minor termine offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta;
  - ii. [solo in caso di attivazione scritta, totale / parziale, da parte di CdT] l'attività di cui alla 2<sup>a</sup> Fase dovrà concludersi entro 180 giorni dalla data di attivazione.
2. La durata di 15 mesi del contratto è determinata sia in considerazione dei tempi sopra riportati (rispettivamente 3 e 6 mesi, per complessivi 9 mesi), sia dei tempi necessari al confronto politico-istituzionale dei soci (stimati in 6 mesi).

#### **Art. 8 - Importo del contratto**

---

1. Il corrispettivo contrattuale è quello offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
2. Per le modalità di articolazione del corrispettivo, si rinvia integralmente all'art. 2 dello Schema di contratto.
3. Tale importo rappresenterà tutto quanto dovuto da CdT, senza possibilità per l'Advisor di pretendere null'altro, né in corso di rapporto, né alla sua estinzione. Il corrispettivo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'Advisor in base ai calcoli di propria convenienza a completo suo rischio; il corrispettivo del servizio, quindi, è da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.
4. Il corrispettivo indicato in sede di gara non potrà subire variazione alcuna.
5. Trattandosi di prestazione di natura intellettuale, non sono previsti oneri di natura interferenziale e non si provvede alla redazione del DUVRI; i costi della sicurezza sono pari ad Euro 0,00 (zero).

#### **Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto**

---

1. Il direttore dell'esecuzione del contratto sarà il Direttore Generale di CdT; eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente all'Advisor.

#### **Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto**

---

1. L'Advisor è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da CdT per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Advisor non adempia, CdT ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Advisor; il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Advisor.
3. Nel caso l'Advisor intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dei mezzi o degli strumenti o della documentazione fornita da CdT ai fini dell'espletamento delle attività di assistenza rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Advisor è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza

#### **Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

---

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
2. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 311, comma 2, lettera c), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto compatibili.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto compatibili.
4. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'Advisor, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato

dall'Advisor. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Advisor ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

#### **Art. 12 - Varianti contrattuali**

---

1. Per la disciplina delle varianti introdotte da CdT si applica l'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Advisor, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata da CdT nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Advisor, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

---

1. CdT provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Advisor alla conclusione dell'attività prevista in relazione a ciascuna Fase dell'incarico e a seguito delle verifiche riportate nel presente articolo, come segue:
  - i. per la 1<sup>a</sup> Fase (*il 40% del corrispettivo complessivo*): alla consegna dello *Studio di fattibilità operativa*;
  - ii. per la 2<sup>a</sup> Fase (*il 60% del corrispettivo complessivo*):
    - a) il 60% alla data di ultima iscrizione presso l'ufficio del Registro delle imprese di Trento dell'atto di fusione; qualora, per cause non imputabili all'Advisor, nei termini dei sei mesi dall'attivazione della 2<sup>a</sup> Fase non si pervenga al perfezionamento dell'operazione spetterà all'Advisor il corrispettivo previsto;
    - b) il 40% alla data di consegna della documentazione necessaria all'attivazione del sistema di cash pooling.
2. Qualora CdT si avvalga della facoltà di cui al comma 2 dell'art. 2 il corrispettivo di cui al precedente comma 1, sub. ii.), verrà ridotto del 20%.
3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dagli articoli 312 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.
4. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Advisor.
5. CdT provvede alla liquidazione del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
6. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, CdT trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto da CdT direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note a CdT sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Advisor al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
8. CdT procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Advisor a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'attestazione della regolare esecuzione.

#### **Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

---

1. CdT si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Advisor, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. CdT evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Advisor sarà chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. CdT si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'Advisor**

---

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Advisor, di cui all'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006, CdT prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente a CdT mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; CdT procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Advisor al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di fallimento dell'Advisor, CdT può recedere dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 18 e 19 dell'art. 37 del D. Lgs n. 163/2006.

#### **Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

---

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile a CdT qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile a CdT solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità a CdT, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato a CdT. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui CdT può opporre al

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione a CdT.

#### **Art. 17 – Subappalto**

---

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. 2/2016, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
2. L'Advisor, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. È fatto obbligo all'Advisor di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da CdT nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti che lo stesso Advisor ha corrisposto ai subappaltatori.

#### **Art. 18 – Tutela dei lavoratori**

---

1. L'Advisor e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'Advisor è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

#### **Art. 19 - Sicurezza**

---

1. L'Advisor s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L'Advisor s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

#### **Art. 20 - Elezione di domicilio dell'Advisor**

---

1. L'Advisor elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

#### **Art. 21 – Proprietà dei prodotti**

---

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate dall'Advisor nel corso dell'espletamento del presente Contratto sono di proprietà esclusiva di CdT, che potrà liberamente condividere con i soci.
2. L'Advisor dovrà comunicare preventivamente a CdT l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

#### **Art. 22 - Trattamento dei dati personali**

---

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti dell'Amministrazione.
2. L'appaltatore pertanto ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
  - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue alcun tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
  - adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
  - adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati nell'art. 31 e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo per l'Amministrazione;
  - individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
  - rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dall'Amministrazione per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;
  - provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
  - verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
  - adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

- comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
  - avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'Amministrazione;
  - fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
  - consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
  - comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
6. Si precisa che tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
  7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

#### **Art. 23 - Cauzione definitiva**

---

1. L'Advisor è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 comma 5, L.P. 2/2016.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che CdT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Advisor, del documento di pagamento di cui all'art. 13, presentato dall'Advisor, regolarmente vistato da CdT, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato da CdT, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Advisor derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta da CdT.
4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Advisor dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da CdT.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma 4 del presente articolo, CdT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'Advisor mediante PEC.
6. Nel caso di integrazione del contratto, l'Advisor deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
7. La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

#### **Art. 24 - Obblighi assicurativi**

---

1. L'Advisor, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva CdT da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia di CdT, sia dell'Advisor, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Advisor sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni.
3. CdT è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Advisor durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
4. L'Advisor deve adempiere all'obbligo di assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi previsto per gli iscritti agli Ordini professionali di cui alla Legge n. 148/11, in particolare deve attivare le seguenti polizze per la responsabilità professionale (per un massimale complessivo non inferiore a 1 (uno) milione di Euro, che devono essere trasmesse in copia a CdT prima della sottoscrizione del contratto.

#### **Art. 25 – Penali**

---

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione, e qualora non sia stata concessa da CdT una eventuale proroga, verrà applicata la penale per ogni giorno di Euro 100,00 per i primi 10 giorni di ritardo; a decorrere dall'undicesimo giorno, la penale è determinata in Euro 250,00 Euro.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate agli artt. 1 e 2 si applicherà una penale massima pari al 10% del valore contrattuale (in relazione a ciascuna Fase di attività).
3. Nel caso in cui l'Advisor non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte di CdT, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Advisor, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 26 del presente capitolato.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, CdT procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

#### **Art. 26 - Risoluzione del contratto per inadempimento**

---

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, CdT provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l'Advisor, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, CdT procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'Advisor può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per CdT.

#### **Art. 27 – Clausole di risoluzione espressa**

---

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 29, CdT si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'Advisor, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
  - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Advisor nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b. ingiustificata sospensione del servizio;
  - c. subappalto non autorizzato;
  - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
  - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite da CdT presso l'Advisor, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del Servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'Amministrazione stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
  - g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 3, del presente capitolato;
  - h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto ovvero la modifica non preventivamente autorizzata di uno o più membri del Gruppo di lavoro dell'Advisor;
  - i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite da CdT;
  - j. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte di CdT;
  - k. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - l. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.
2. I casi elencati saranno contestati all'Advisor per iscritto da CdT, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
  3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali CdT non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Advisor di qualsivoglia natura.
  4. Nel caso di risoluzione, CdT si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Advisor il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Advisor può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per CdT.

#### **Art. 28 – Recesso**

---

1. E' facoltà di CdT recedere tramite PEC unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Advisor, unicamente il corrispettivo per l'eventuale parte del servizio utilmente prestata, oltre che le eventuali spese sostenute per la partecipazione alla gara.

#### **Art. 29 - Definizione delle controversie**

---

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra CdT e l'Advisor, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

#### **Art. 30 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

---

1. L'Advisor assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Advisor si impegna a dare immediata comunicazione a CdT e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 31 – Spese contrattuali**

---

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Advisor.

#### **Art. 32 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip**

---

1. CdT si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni

più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Advisor, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'Advisor le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

#### **Art. 33 – Disposizioni anticorruzione**

---

1. Nella realizzazione del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*) e visibile sul sito istituzionale di CdT, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
2. L'Advisor prende atto degli obblighi di pubblicità e trasparenza connessi alla stipula del presente contratto sussistenti in capo a CdT per effetto della normativa vigente ed autorizza espressamente CdT, al fine dell'assolvimento dei medesimi, alla divulgazione dei contenuti dell'incarico e alla pubblicazione sul sito istituzionale di CdT del CV e dei corrispettivi liquidati al medesimo.

#### **Art. 34 – Conflitti di interesse e incompatibilità**

---

1. Nell'esecuzione dell'incarico l'Advisor si obbliga ad avere esclusivo riguardo agli interessi delle Amministrazioni coinvolte.
2. Per tutta la durata dell'incarico l'Advisor deve adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti d'interesse e/o di situazioni che possano comportare l'insorgere dei predetti conflitti d'interesse o di incompatibilità nei confronti delle Amministrazioni coinvolte.

#### **Art. 35 – Obblighi di riservatezza.**

---

1. L'Advisor si impegna a trattare con la massima riservatezza ogni informazione confidenziale che riceverà da CdT/TR, ovvero da soggetti terzi, impegnandosi ad utilizzare con la massima correttezza e diligenza le notizie assunte e la documentazione ricevuta.
2. L'Advisor si impegna a mantenere riservati tutti i dati o fatti inerenti a CdT/TR, nonché ai terzi, dei quali potrà venire a conoscenza a motivo dell'incarico conferito e a non diffonderle anche successivamente al venir meno dell'efficacia dello stesso, salvo che non siano divenute di dominio pubblico o non sia chiamato a ciò in base a precise richieste da parte delle competenti Autorità.
3. Nessuna dichiarazione riguardante il presente incarico e l'attività svolta potrà essere rilasciata a terzi senza il preventivo consenso di CdT. I contenuti del contratto, i rapporti scritti e tutti i documenti redatti in tale contesto non potranno essere divulgati e sono destinati esclusivamente a CdT ed ai soggetti terzi ai quali CdT e l'Advisor abbiano congiuntamente convenuto il rilascio di tali informazioni. Non costituisce deroga al principio ora enunciato l'autorizzazione espressamente concessa da CdT all'Advisor a rilevare ogni sorta di informazione ed a produrre qualsiasi documento connesso all'incarico assegnato nonché all'attività di CdT, in adempimento a richieste di informazioni provenienti dall'Autorità Pubblica. Restano fermi gli obblighi di informazione che derivassero dalla legge o da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
4. L'Advisor è tenuto a vincolare collaboratori e terzi al rispetto dei vincoli di riservatezza, rispondendo verso CdT dell'inadempimento di costoro.

#### **Art. 36 – Norma di chiusura**

---

1. L'Advisor, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

